

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2020
100/2020/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE – 30 GIUGNO 2020, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE AL TIV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1103^a bis riunione del 26 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 69/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 69/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 188/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 188/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 706/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2019, 109/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 346/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 346/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 574/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 576/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 579/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 579/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 99/2020/R/eel (di seguito: 99/2020/R/eel);
- la deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell’11 dicembre 2019, prot. Autorità 33781 del 12 dicembre 2019 (di seguito: comunicazione del 12 dicembre);
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) dell’11 febbraio 2020, prot. Autorità 6784 del 25 febbraio 2020;

- la comunicazione dell'Acquirente unico del 12 marzo 2020, prot. Autorità 9326 del 12 marzo 2020;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 17 marzo 2020, prot. Autorità 9837 del 18 marzo 2020;
- la comunicazione della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia 28 maggio 2019, prot. Autorità 14073 agli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni (di seguito: comunicazione 28 maggio 2019);
- la nota della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia del 3 febbraio 2020, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio sia svolta dall'impresa distributtrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela);
- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente unico;
- le previsioni di cui alla legge 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;

- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; in particolare, il passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale in vista dell'approssimarsi del termine di rimozione della tutela di prezzo ai sensi della legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe);
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza, sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dall'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica, con la deliberazione 579/2019/R/eel, l'Autorità a decorrere dall'1 gennaio 2020 ha altresì:
 - a) confermato il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica definito con deliberazione 708/2018/R/eel;
 - b) adeguato il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;

- b) la deliberazione 574/2019/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2020, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48 e 70 della deliberazione 111/06;
 - c) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 579/2019/R/eel;
 - d) la deliberazione 99/2020/R/eel aggiorna, a decorrere dall'1 aprile 2020, il corrispettivo relativo al servizio di dispacciamento di cui all'articolo 70 della deliberazione 111/06;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;
 - ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV prevede che l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
 - sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa -197 milioni di euro, in esito, quasi esclusivamente, a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi;
 - in particolare, gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, da restituire ai clienti finali nel corso dei successivi 6 mesi, sono ascrivibili agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso nei primi mesi del 2020 in cui i prezzi sono risultati fortemente inferiori alle stime utilizzate a dicembre 2019 in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2020;
 - in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al secondo trimestre 2020 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 99/2020/R/eel, è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020;
 - tale riduzione è ascrivibile ad una marcata riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica per i quali si stima un calo dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso nel secondo trimestre del 2020, anche frutto della prevista stagionalità dei prezzi del mercato all'ingrosso e del recupero, a beneficio dei clienti finali, dato dalla differenza tra i costi di approvvigionamento stimati e quelli a consuntivo del

primo trimestre dell'anno; tale riduzione risulta controbilanciata solo in minima parte da un aumento dei costi relativi all'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni disponibili, non risultano variazioni rispetto a quanto già comunicato dalla Cassa con la comunicazione del 12 dicembre 2019 con riferimento all'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2018 e agli anni antecedenti;
- relativamente all'anno 2019, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- dalle informazioni di cui al punto precedente emerge quanto già osservato in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2020; in particolare, si rileva che, nell'anno 2019, i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento di energia elettrica sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per effetto dell'andamento dei prezzi in riduzione nel mercato all'ingrosso;

- l'ammontare complessivo da recuperare potrà comunque essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2020, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2019.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in relazione alla remunerazione degli esercenti il servizio di maggior tutela il TIV stabilisce che essa:
 - assuma livelli differenti a seconda che il servizio sia svolto da una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni (componente RCV), da una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti di prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente RCV_{sm}) o dall'impresa distributrice in forma integrata (componente RCV_i), dimensionate per tenere conto delle diverse attività svolte dall'esercente la maggior tutela;
 - sia integrata a mezzo di meccanismi di riconoscimento ulteriori rispetto alle richiamate componenti RCV , RCV_{sm} e RCV_i finalizzati alla copertura di costi non già inclusi nella determinazione di dette componenti; tali meccanismi sono applicabili ai soli esercenti che sopportino i predetti costi e che richiedano la partecipazione ai citati meccanismi;
- in particolare, il TIV prevede:
 - un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (articolo 16bis), destinato alla copertura degli oneri per la morosità dei clienti finali relativa a prelievi connessi a ricostruzioni di consumi effettuate dall'impresa distributrice, per le quali la medesima impresa distributrice abbia evidenziato la natura fraudolenta di tali prelievi da parte del cliente finale;
 - un meccanismo di compensazione della morosità (articolo 16ter) da applicare nei casi in cui il riconoscimento per la morosità implicito nel calcolo delle componenti RCV_{sm} e RCV_i risulti inferiore a quanto sostenuto dal singolo operatore;
 - un meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 16quater) a garanzia del potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi, da applicare nel caso in cui l'uscita dei clienti serviti dal singolo esercente dalla maggiore tutela verso il mercato libero sia superiore a quanto assunto per la definizione delle componenti RCV e RCV_{sm} applicate nell'anno oggetto di compensazione;
 - un meccanismo incentivante (articolo 16quinquies) volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette elettroniche presso i clienti finali, attraverso specifiche modalità di reintegrazione dei differenziali tra il livello dello sconto per la bolletta elettronica applicato dagli esercenti la maggior tutela ai sensi della Bolletta 2.0 e l'effettivo risparmio conseguito in termini di riduzione del costo di fatturazione;
- con riferimento al meccanismo di compensazione della morosità (articolo 16ter del TIV), è previsto che:

- esso sia rivolto agli esercenti la maggior tutela che alla data del 31 dicembre 2015 servono un numero di clienti finali inferiore o pari a 10 milioni che possono prendervi parte in maniera volontaria;
- per poter partecipare, l'esercente debba aver registrato un livello di *unpaid ratio* superiore del 5% rispetto a quanto implicito nel calcolo della componente *RCV* applicata nell'anno di riferimento e debba dimostrare di avere messo in atto specifiche azioni di gestione e di recupero del credito;
- l'ammontare di compensazione sia fissato sulla base dei valori determinati dall'Autorità relativamente all'anno oggetto di compensazione, per ogni tipologia di cliente e per ogni zona geografica, a partire dalla differenza tra il livello di remunerazione da riconoscere in applicazione del meccanismo di compensazione, quantificato sulla base dei dati messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni e il riconoscimento effettuato nel corso dell'anno tramite le componenti *RCV_{sm}* e *RCV_i*, facendo comunque salva la necessità di stimolare comportamenti efficienti;
- con riferimento al meccanismo di compensazione uscita clienti (articolo 16quater del TIV) è previsto che:
 - possano prendervi parte gli esercenti societariamente separati per i quali si registri in un dato anno una uscita di clienti dal servizio di maggior tutela al mercato libero superiore a quanto riconosciuto a mezzo delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti medesimi (*RCV* e *RCV_{sm}*) applicate nell'anno oggetto di compensazione;
 - i valori della compensazione siano differenziati per tenere conto del diverso impatto sui costi delle uscite verso il mercato libero avvenute con il medesimo esercente la maggior tutela o con una società appartenente al gruppo societario dello stesso rispetto a quelle avvenute con un venditore diverso dai precedenti;
- con la deliberazione 69/2017/R/eel, che ha introdotto il predetto meccanismo modificando il TIV, sono state altresì definite le grandezze rilevanti relative all'anno 2016 – confermate anche per l'anno 2017 dalla deliberazione 188/2018/R/eel e per l'anno 2018 dalla delibera 109/2019/R/eel, prevedendo in particolare che:
 - la quota dei costi fissi rispetto al costo complessivo riconosciuto debba essere determinata sulla base dell'analisi delle informazioni storiche desumibili dai conti annuali separati e considerando i soli costi operativi, comprensivi della componente a copertura dell'onere IRAP e dei costi incrementali connessi all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela legati al mancato ricavo da contributi in quota fissa; la predetta quota dei costi fissi tenga altresì conto delle potenziali sinergie derivanti dall'assetto societario di erogazione del servizio di maggior tutela, nei casi in cui i clienti rimangano serviti dal medesimo esercente la maggior tutela o da una società del suo gruppo societario;
 - il tasso di uscita soglia per la partecipazione al meccanismo sia distinto tra clienti finali domestici e non domestici e sia definito sulla base del tasso atteso utilizzato dall'Autorità nell'ambito della determinazione delle componenti *RCV* e *RCV_{sm}*, distinguendo pertanto tra esercenti la maggior tutela che

operano in regime di separazione societaria dall'attività di distribuzione e che alla data del 31 dicembre 2015 servivano un numero di punti prelievo superiore a 10 milioni e gli altri esercenti la maggior tutela che operano in regime di separazione societaria;

- in relazione all'anno 2019, dall'analisi delle informazioni di costo storiche a disposizione dell'Autorità, trovano conferma i valori definiti per i precedenti anni per quanto concerne la quota dei costi fissi da recuperare a mezzo del meccanismo in questione.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore e al contempo:
 - a) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica definito con deliberazione 708/2018/R/eel;
 - b) ridurre il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 346/2019/R/eel e, in ragione delle informazioni al momento disponibili, tenendo esclusivamente conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2020, ponendolo pari a 0,0158 c€/kWh;
- con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
 - i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, confermando il valore definito con deliberazione 579/2019/R/eel;
 - ii. ridurre il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,0752 c€/kWh;
- in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, confermare prudenzialmente, a decorrere dall'1 aprile 2020, il valore del corrispettivo *PPE*.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- in relazione al meccanismo di compensazione della morosità (articolo 16ter del TIV), pubblicare i livelli riconosciuti per l'anno 2019 determinati a partire dai dati

relativi alla morosità dei clienti finali messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni nell'ambito della raccolta dati funzionale anche alla determinazione delle componenti *RCV* per l'anno 2020 e tenuto conto dell'obiettivo di stimolare comportamenti efficienti;

- definire le grandezze di riferimento relative al meccanismo di cui all'articolo 16quater del TIV per l'anno 2019, in particolare confermando la quota dei costi fissi oggetto di compensazione già prevista per gli anni 2016, 2017 e 2018 e pubblicando i valori del tasso di uscita dalla maggior tutela impliciti nel calcolo delle componenti *RCV* e *RCV_{sm}* applicate nell'anno 2019

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3* e *2.4*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3* e *3.4*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2020 sono fissati nelle *Tabelle 4.1* e *4.2*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Modificazioni al TIV

- 4.1 Le tabelle 2 e 12 del TIV sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 2: Meccanismo di cui all'articolo 16ter

a) Valori minimi di *unpaid ratio* di cui al comma 16ter.1 per l'ammissione al meccanismo di compensazione

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CENTRO SUD							
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,83%	1,13%	1,43%	1,45%	1,12%	1,06%	1,06%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3,72%	3,32%	3,91%	4,22%	5,13%	3,56%	2,98%
CENTRO NORD							
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	0,38%	0,43%	0,46%	0,44%	0,36%	0,30%	0,30%
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	1,12%	1,43%	1,29%	1,39%	1,40%	1,20%	1,10%

b) Parametro $COMP_{I,Z}^{RCV-Y}$ di cui al comma 16ter.5

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
centesimi di euro/punto di prelievo per anno							
CENTRO SUD							
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	685,98	465,46	566,55	884,17	825,06	383,56	180,70
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	4.259,45	5.401,77	3.864,19	5.873,78	8.082,69	4.282,63	1.916,81
CENTRO NORD							
Lettera a) – Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	409,78	212,20	425,78	660,68	701,15	310,18	91,21
Lettera c) – Altri punti di prelievo in bassa tensione	3.075,80	3.285,29	3.862,94	5.856,68	7.953,37	3.182,78	1.145,23

c) Periodo di riferimento per la definizione del fatturato di cui al comma 16ter.3

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Ottobre 2010 Settembre 2011	Ottobre 2011 Settembre 2012	Maggio 2012 Aprile 2013	Luglio 2013 Giugno 2014	Luglio 2014 Giugno 2015	Luglio 2015 Giugno 2016	Luglio 2016 Giugno 2017

Tabella 12: parametri di cui al comma 16quater.7.

	Anni oggetto di compensazione 2016, 2017, 2018 e 2019 (Anno Y)
α_Y	35%
β_Y	60%

	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCV di cui al comma 15.1, lettera a)	Esercenti la maggior tutela cui si applica la componente RCVsm di cui al comma 15.1, lettera b)
	Anno oggetto di compensazione 2016 (Anno Y)	
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,044	0,049
$U_{Y,BT Altri_usi}^{AEEGSI}$	0,049	0,032
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,023	0,029
$U_{Y,BT Altri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,038	0,022
	Anno oggetto di compensazione 2017 (Anno Y)	
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,042	0,085
$U_{Y,BT Altri_usi}^{AEEGSI}$	0,048	0,088
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,021	0,022
$U_{Y,BT Altri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,034	0,037
	Anno oggetto di compensazione 2018 (Anno Y)	
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,017	0,038
$U_{Y,BT Altri_usi}^{AEEGSI}$	0,022	0,059
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,011	0,017
$U_{Y,BT Altri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,021	0,037
	Anno oggetto di compensazione 2019 (Anno Y)	

$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI}$	0,038	0,064
$U_{Y,BT Altri_usi}^{AEEGSI}$	0,040	0,052
$U_{Y,Domestici}^{AEEGSI_ALT}$	0,025	0,037
$U_{Y,BT Altri_usi}^{AEEGSI_ALT}$	0,030	0,058

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

26 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini